

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARTOLOMEO GRIPPO

Seduta del 14/02/2019

FATTO

Parte ricorrente afferma che: in data 23/9/2016 ha chiesto allo sportello della Filiale della convenuta di effettuare un bonifico di euro 7.550,00 diretto a Singapore presentando un fac-simile stampato (Memorandum) per la trascrizione esatta dei dati; il bonifico doveva essere accreditato al destinatario inderogabilmente entro il 30 settembre; di questo veniva messa al corrente l'impiegata allo sportello, la quale si è informata telefonando all' Ufficio competente per avere la certezza che il bonifico sarebbe arrivato e accreditato al beneficiario entro tale data; il bonifico non è stato accreditato entro i termini stabiliti ed "assicurati" per un errore di trascrizione dei dati (beneficiario); per questo errore di trascrizione da parte della dipendente della Banca i tempi di accredito del bonifico si sono allungati ed il bonifico sarebbe stato, di fatto, "invalidato".

Parte ricorrente – esperita senza successo la fase del reclamo – chiede il rimborso di euro 7.550,00, pari all'importo del bonifico non accreditato nel termine stabilito.

L'intermediario, con le controdeduzioni, precisa che sull'oggetto del ricorso, pedissequamente riproposto dalla ricorrente, il Collegio di Milano si è già pronunciato con la decisione di non accoglimento n. 16357/17 del 6.12.2017.

L'Intermediario, pertanto, chiede di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per violazione del principio *ne bis in idem*, identiche essendo le parti, i fatti contestati, la *causa petendi* e il

petitum (soltanto ridotto nell'importo) rispetto al ricorso n. 0163210 dell'8.2.2017, già da deciso.

DIRITTO

Il Collegio esamina preliminarmente l'eccezione di improcedibilità del ricorso, sollevata dall'intermediario, sul presupposto della violazione da parte del ricorrente del principio *ne bis in idem*. L'eccezione è fondata.

Si rileva, infatti, che la controversia in oggetto è stata effettivamente già decisa dal Collegio di Milano nella citata decisione n. 16357/17 del 6/12/2017.

Nel precedente ricorso, a fronte della medesima circostanza "in fatto", si richiedeva il risarcimento per euro 73.300,00; in particolare, a fronte dell'errore nella trascrizione dei dati e del relativo ritardo, la cliente chiedeva il risarcimento in tali termini: "*L'ammontare totale della ... perdita è di 9.350 Onecoin (criptomoneta) che, al cambio attuale di 7,84 EUR, corrisponde a 73.300 Euro*".

Nell'odierno ricorso la richiesta è limitata ad euro 7.550,00 coincidente all'importo del bonifico, ma i fatti sono identici.

Il principio del *ne bis in idem* è un principio fondamentale del diritto, volto ad impedire la duplicazione di procedimenti e condanne in relazione ai medesimi fatti: in relazione al sistema ABF tale principio è costituito dal divieto di riproporre un ricorso che abbia già trovato soluzione in una precedente decisione. Questo principio non esclude, peraltro, il diritto delle parti a rivolgersi all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

La domanda è, pertanto, da ritenersi inammissibile, per violazione del principio del *ne bis in idem*, rilevandone l'operatività anche per il procedimento dinanzi all'ABF (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 3962 del 23.11.2012 e decisione n. 898 del 14.2.2014).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA